

331/2024
Sent. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.
Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al n. **78383** del registro di Segreteria, introdotto
con ricorso depositato in data 29.10.2020 proposto dai Sig.ri:

- XX (OMISSIS), nato a OMISSIS

(OMISSIS) il OMISSIS, residente in OMISSIS, alla OMISSIS - XX (OMISSIS), nato a OMISSIS

(OMISSIS) il OMISSIS, residente in OMISSIS, alla OMISSIS;

- YY (OMISSIS), nato a OMISSIS, il

OMISSIS, residente in OMISSIS, alla OMISSIS;

- KK (OMISSIS), nato ad OMISSIS il

OMISSIS, residente in OMISSIS, alla OMISSIS;

- JJ (OMISSIS), nato a OMISSIS

(OMISSIS) il OMISSIS, residente in OMISSIS (OMISSIS), alla OMISSIS;

- WW (OMISSIS), nato ad OMISSIS

l' OMISSIS, residente in OMISSIS, alla OMISSIS;

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.

196/03

- HH (OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS,
residente in OMISSIS (OMISSIS), alla OMISSIS,
tutti rappresentati e difesi, giusta procura agli atti, dall'Avv. Mario
Bacci (mariobacci@ordineavvocatiroma.org), elettivamente
domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, alla Via Luigi
Capuana n. 207

contro

- **I.N.P.S.** – Direzione Provinciale di Roma e di Viterbo, in persona del
suo legale rappresentante p.t.;

- **Ministero dell'Economia e delle Finanze** – Comando Generale della
Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante p.t.,
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTO il decreto di assegnazione del giudizio del 23.02.2023;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITO all'udienza del 18 gennaio 2024, con l'assistenza del
Segretario, Dott.ssa Federica Sperapani, l'Avv. Filippo Mangiapane,
per l'INPS; nessuno e presente per i ricorrenti e per il Ministero della
Difesa.

FATTO

I ricorrenti, tutti ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza e
titolari di trattamento pensionistico calcolato con il sistema c.d.
"misto", ne hanno chiesto la rideterminazione con attribuzione dei
benefici previsti dall'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973

(rideterminazione della quota di pensione retributiva con la aliquota di rendimento al 44%, con ogni conseguenza di legge), oltre rivalutazione ed interessi, dopo aver presentato istanza amministrativa rimasta senza risposta.

Con nota depositata in data 08.01.2024, si è costituito l'INPS che ha documentato che l'Istituto previdenziale, in applicazione delle circolari n. 107/2021 e n. 199/2021, ha provveduto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, con riconoscimento dei relativi arretrati; ha chiesto, pertanto, venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Con atto depositato in data 17.01.2024, anche i ricorrenti hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere avendo l'INPS proceduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico degli stessi con l'applicazione della percentuale riconosciuta dalle Sezioni riuniti di questa Corte.

All'udienza odierna, l'Avv. Filippo Mangiapane si è riportato agli atti, aderendo alla richiesta avanzata anche dai ricorrenti,

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In ragione della concorde richiesta delle parti, sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

La sentenza di cessazione della materia del contendere è una pronuncia in rito, avente natura dichiarativa, con la quale viene decretata l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza

dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.

In considerazione anche delle oscillazioni giurisprudenziali in materia, composte solo a seguito di sopravvenuta pronuncia nomofilattica, si compensano le spese tra le parti costituite.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

ALESSANDRO

DECRETO

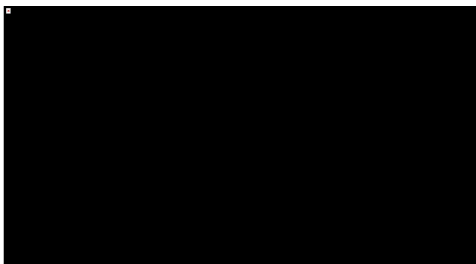
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.



dell'art.
52, c. 3
D.Lgs.
196/03

